



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

PROVINCIA DI VERONA

Cap. 37032
P.zza S. Venturi, 24
C.F. e P. IVA 00278010236

Tel. 045 6137311
Fax 045 6102595
Sito – www.montefortedalpone.org

REGOLAMENTO PER CONTRIBUTI SISTEMAZIONE STRADE PRIVATE E/O VICINALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 31.08.2001

REGOLAMENTO PER CONTRIBUTI SISTEMAZIONE STRADE PRIVATE E/O VICINALI

L'Amministrazione Comunale di Monteforte d'Alpone,
vista la richiesta dei cittadini circa la possibilità di ottenere un contributo per la sistemazione delle strade private e/o vicinali;
- ottenuta l'approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 31.08.2001;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Il contributo sarà erogato secondo le modalità riportate nei seguenti punti del regolamento e si riferisce a interventi per pavimentazione di strade private (ad uso pubblico) e/o vicinali con calcestruzzo e/o asfalto e/o fornitura di ghiaia.

La domanda di contributo dovrà essere presentata dall'interessato o dal gruppo di interessati in caso di strada promiscua.

Art. 2

Per strade si intendono tutte le vie di comunicazione che collegano strade pubbliche con cortili di abitazioni e/o attività produttive private.

Art. 3

Le strade private possono appartenere ad un solo proprietario o essere ad uso promiscuo. Nel caso di strade promiscue il contributo sarà erogato ai comproprietari aventi diritto.

I progetti delle strade private ai fini del contributo, necessiteranno di preventivo parere da parte del C.C.

Art. 4

Le strade devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) lunghezza non inferiore a 50 m. (per lunghezza si intende la distanza tra la strada pubblica e l'inizio della proprietà privata);
- b) devono essere idonee all'uso cui sono destinate (massciata di fondo, larghezza minima 3 m. e comunque carrabile, pendenze, canaline o sistemi di convogliamento acque ecc.) l'idoneità sarà accertata dall'U.T.C.
- c) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte.

Art. 5

Sulla strada interessata dal contributo non possono essere installati cancelli e/o sistemi di sbarramento di qualsiasi tipo in vicinanza del raccordo con la strada pubblica. Eventuali cancelli ecc. potranno essere installati prima dell'ingresso in cortile privato.

Art. 6

Affinchè il contributo possa essere erogato i lavori dovranno essere controllati e approvati dall'U.T.C.

Il contributo sarà erogato una sola volta per la stessa strada e sarà liquidato entro 60 giorni dalla data di fine lavori o su presentazione del preventivo di spesa approvato dalla G.C.

Art. 7

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- 50% massimo della spesa finale o del preventivo.

Art. 8

La domanda di contributo ha validità un anno solare (01 gennaio – 31 dicembre).

Le domande di contributo non evase durante l'anno, dovranno essere ripresentate l'anno successivo affinché possano beneficiare del contributo.

Art. 9

Ogni anno con l'approvazione del bilancio di previsione, l'Amministrazione Comunale definisce il tetto massimo a disposizione per i contributi di specie.

I contributi saranno erogati secondo le modalità dell'art. 7, data di presentazione domanda, importanza dell'opera ed utilità, fino ad esaurimento della somma a disposizione del bilancio.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque di azzerare il tetto massimo disponibile, o quanto non ancora impegnato, in caso di necessità impreviste e comunque a discrezione dell'Amministrazione stessa.